FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0102/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0092/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Salvatore Accolla - Componente
Monica Coscia - Componente
Gaia Golia - Componente
Daniela Nardo - Componente (Relatore)
Carlo Purificato - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8928/316pf26-27/GC/DP/ff del 19 ottobre 2026 e depositato il 20 ottobre 2026, nei confronti del sig. Carlo Sarpero nonché della società Savona FBC 1907 ASD, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 8928/316pf26-27/GC/DP/ff del 19 ottobre 2026 e depositato il 20 ottobre 2026, nei confronti di:
1) Sarpero Carlo, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società Savona F.B.C. 1907 A.S.D., della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso di una intervista concessa alla testata giornalistica online "IVG.it" al termine della gara Savona F.B.C. 1907 A.S.D. - Albissole 1919 disputata in data 20.9.2026, valevole per la 2^ giornata del campionato di Eccellenza, Girone Unico Liguria, della stagione sportiva 2026-2027, terminata con il punteggio di 1-1, leso l'onore, il prestigio e il decoro propri, tanto dell'arbitro che ebbe a dirigere la gara (A.E. sig. A. Riahai della Sezione A.I.A. di Lovere), quanto, di riflesso e più in generale, della classe arbitrale nel suo complesso intesa, mediante le seguenti frasi ed espressioni: (dal minuto 0:10 al minuto 03:56 della registrazione audio/video in atti);
2) Savona FBC 1907 ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Carlo Sarpero.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i deferiti hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l'Avv. Alessandro Pietrangeli in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Silvia Abbo, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Calcagno, in rappresentanza del sig. Carlo Sarpero, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- al sig. Carlo Sarpero, giornate 3 (tre) di squalifica da scontare in gare ufficiali del campionato di competenza;
- alla società Savona FBC 1907 ASD, euro 266,67 (duecentosessantasei/67) di ammenda.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell'accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE
Daniela Nardo

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 5 novembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai